

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02854

presentato da

BENZONI Fabrizio

testo di

Martedì 24 settembre 2024, seduta n. 353

BENZONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere – premesso che:

il cosiddetto «ecobonus», misura introdotta dalla legge n. 297 del 2006 e attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, sarà in vigore sino al 31 dicembre 2024;

per la maggior parte degli interventi, e soprattutto per quelli finalizzati alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, l'attuale detrazione dall'Irpef o dall'Ires, pari al 65 per cento, è riconosciuta nella medesima aliquota per qualunque tipologia di intervento, a prescindere dai benefici energetici da questo generati e in un importo massimo per unità immobiliare che prescinde dal valore dell'investimento;

le pompe di calore, tecnologie capaci di generare energia termica prevalentemente da fonti rinnovabili e che rispetto alle caldaie (anche a condensazione) garantiscono un risparmio di energia primaria fossile superiore al 40 per cento, godono sostanzialmente della medesima aliquota incentivante delle caldaie a condensazione le quali, pur garantendo anch'esse un risparmio di energia primaria rispetto alle caldaie tradizionali a gas (15 per cento), producono calore tramite combustibili fossili e non garantiscono il medesimo tasso di efficienza energetica, né conseguono livelli comparabili di decarbonizzazione e utilizzo di rinnovabili termiche;

secondo quanto indicato nel Pniec, entro il 2030 il settore civile (pubblico e privato) dovrà inevitabilmente contribuire al processo di transizione energetica nazionale al fine di raggiungere gli sfidanti obiettivi di efficienza energetica derivanti dal pacchetto di proposte europee denominato «Fit for 55» e dal *RePowerEu*;

l'effettivo raggiungimento di menzionati obiettivi dipenderà fortemente dalla riforma dell'attuale quadro normativo di riferimento per l'incentivazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici che il Governo dovrà predisporre entro il 31 dicembre 2024; provvedimento annunciato dal Ministro Pichetto Fratin durante la sua audizione, presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati nell'ottobre 2023 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia;

è fondamentale che il Governo adotti un approccio finalizzato, da un lato, a promuovere maggiormente la realizzazione di interventi che concretamente garantiscano alti livelli di efficienza energetica, soprattutto per quanto riguarda le realtà aziendali ed industriali, e che contribuiscano fattivamente alla decarbonizzazione dei consumi nel settore civile – come quelli per l'installazione di pompe di calore – e, dall'altro lato, a rendere più efficace la spesa pubblica –:

se ritenga di promuovere, per quanto di competenza e con specifico riferimento alle realtà aziendali e industriali, allo scopo di permettere alle stesse una programmazione certa dei futuri investimenti, l'implementazione di un nuovo quadro normativo per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica.

(5-02854)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 settembre 2024

nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)

5-02854

Con riferimento al quesito posto, giova premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – al fine di dare attuazione alle direttive (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica (EED – *Energy Efficiency Directive*), e 2024/1275 sulla prestazione energetica (EPBD – *Energy Performance of Building Directive*), anche in considerazione degli obiettivi del PNIEC 2024 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) – intende rivedere il sistema delle detrazioni fiscali affrontando con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti che superi l'attuale frammentazione delle diverse detrazioni, con un *focus* sugli interventi più efficaci in termini di costo per favorire la decarbonizzazione energetica.

Più in particolare, la riforma intende introdurre una modulazione dei benefici in funzione delle *performance* generali

raggiunte dall'edificio, attraverso interventi graduati in termini di priorità.
Più in particolare, la riforma proposta si articola secondo i seguenti criteri:

durata almeno decennale dell'incentivo, per rispondere agli obiettivi previsti per il settore residenziale dalla EPBD al 2035;

rivolta in prevalenza alle unità immobiliari soggette all'obbligo della direttiva EPBD (prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica, e altro), escludendo categorie catastali di lusso e le tecnologie non più ammissibili secondo le norme europee;

benefici ridotti per gli interventi singoli e benefici crescenti in funzione della *performance* energetica raggiunta;

tetto di spesa annua complessivo per la misura e costi massimi specifici omnicomprensivi per gli interventi;

strumenti finanziari di supporto da affiancare, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica, anche tramite l'individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica.

La riforma proposta, tramite l'attuazione dei criteri sopra esposti, intende migliorare l'efficacia economica dei *bonus*, accelerando al contempo il conseguimento dei risultati di carattere energetico-ambientale.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici commerciali e industriali, si segnala che le imprese possono ricorrere altresì al Conto termico, ai Certificati bianchi, al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al piano Transizione 5.0.

Si segnala, in fine, che detti strumenti, potranno offrire un quadro chiaro e stabile per la programmazione degli interventi di riqualificazione energetica nel settore civile, sia residenziale sia non residenziale.